


| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ | |
| tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523 | salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8 |

Allegati: circolare 12 aprile 2021 n 15127

Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

Alle Aziende Sanitarie del FVG
E, loro tramite, ai Medici di Medicina generale

Agli ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri della
Regione FVG

Ai medici competenti

Alle strutture sanitarie private

Alle associazioni di categoria e sindacali

Oggetto: reintegro al lavoro dei soggetti positivi a SARS CoV-2

La circolare ministeriale del 12 aprile 2021 n. 0015127 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" delinea una casistica articolata per il rientro in servizio dei lavoratori affetti da COVID-19 e definisce alcuni compiti del medico competente e del medico di medicina generale nella gestione di tale reintegro, in linea con quanto previsto nel "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 6 aprile.

Il Protocollo prevede la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico **effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.**

Si precisa che in regione il Dipartimento di prevenzione, ad avvenuta negativizzazione del tampone, rilascia un certificato di guarigione (denominato invece dalla Circolare del 12 aprile "certificato di negativizzazione"), che è sufficiente per il reintegro dei lavoratori dipendenti e non necessita di ulteriori certificati di negativizzazione/referti di esito negativo del tampone.

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei manlio.palei@regione.fvg.it

Referente della comunicazione: dott. Barbara Alessandrini barbara.alessandrini@regione.fvg.it tel. 0403775640

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

In caso di prolungata positività oltre i 21 giorni in assenza di sintomi, invece i Dipartimenti di Prevenzione rilasciano un certificato di "fine isolamento", al quale, in base al Protocollo del 6 aprile, deve seguire, da parte del lavoratore, l'esibizione al datore di lavoro di un referto negativo di tampone antigenico o molecolare (tramite il medico competente ove nominato) effettuato in struttura autorizzata dal servizio sanitario o dal medico competente.

I casi previsti dalla Circolare sono:

- A. **Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero:** il medico competente, ove nominato, per i soli lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di guarigione da parte del Dipartimento di prevenzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (visita per rientro dopo malattia/infortunio superiore ai 60 gg) **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**
 - B. **Lavoratori positivi sintomatici:** I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi più test). Il Dipartimento di Prevenzione fornirà certificato di guarigione. Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di guarigione.
 - C. **Lavoratori positivi asintomatici:** I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni più test). Il Dipartimento di Prevenzione fornirà certificato di guarigione. Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di guarigione.
- NB:** I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
- D. **Lavoratori positivi a lungo termine** Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). In tal caso il Dipartimento di Prevenzione fornirà certificato di fine isolamento, non di guarigione. In applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone

molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (in regione FVG anche il medico competente, purché iscritto al portale extralab per la comunicazione dei dati, può effettuare il tampone per il reintegro). Il lavoratore avrà cura di inviare l'esito del tampone, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Secondo le disposizioni ministeriali, il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

In questo caso, salvo specifica richiesta del lavoratore, non si ravvisa la obbligatorietà da parte del medico competente di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.lgs. 81/08).

- E. **Lavoratore contatto stretto asintomatico:** secondo la Circolare, il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato la quarantena di 10 o 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, a seconda che si tratti di ceppo originario o variante, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico/certificato di fine quarantena è trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Per i lavoratori positivi a lungo termine di cui al punto D, i Dipartimenti di Prevenzione della regione, trascorsi dai 15 ai 17 giorni dal primo tampone positivo, eseguiranno tampone molecolare di controllo:

- in caso di ulteriore positività, **per i lavoratori sprovvisti di medico competente**, trascorsi i 21 giorni previsti dalla Circolare e rispettati i criteri clinici di riammissione in comunità, verrà effettuato dalla struttura pubblica un tampone rapido antigenico, il cui risultato sarà trasmesso dall'interessato al datore di lavoro come previsto dalla Circolare del 12 aprile 2021.
- in caso di ulteriore positività, **per i lavoratori provvisti di medico competente o il cui datore di lavoro è convenzionato con una struttura autorizzata all'effettuazione dei tamponi**, trascorsi i 21 giorni previsti dalla Circolare 12 ottobre 2020 e rispettati i criteri clinici di riammissione in comunità, verrà rilasciato dalla struttura pubblica il certificato di fine isolamento. Sarà cura del medico competente e/o del datore di lavoro provvedere all'esecuzione del tampone antigenico.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Manlio PALEI

f.to digitalmente